

UFFICIO TRIBUTI

COMUNICAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DELL' IMU SUI TERRENI AGRICOLI

Con D.M. 28 novembre 2014 è stata modificata l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli.

Il nostro comune, precedentemente classificato interamente montano e quindi con esenzione completa dall'IMU sui terreni agricoli, è ora ricompreso, avendo un'altitudine di 523 metri, nella fascia tra i 281 ed i 600 metri di altitudine.

Ai sensi dell'art. 2 del succitato D.M., RIMANGONO ESENTI i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29/3/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola.

Ai sensi del successivo art. 3 SONO ESENTI anche i terreni concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui sopra.

Tale concessione deve risultare da contratti regolarmente stipulati nelle forme previste dalla normativa vigente.

Si precisa che patti tra privati derivanti da usi e consuetudini, anche se stipulati in forma scritta, non hanno rilevanza ai fini dell'esenzione.

Pertanto sono assoggettati all'IMU i terreni agricoli posseduti e non concessi in affitto o comodato nelle forme di legge da contribuenti che NON SONO coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29/3/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola.

Con D.L. 16/12/2014, n. 185 è stato prorogato al 26 gennaio 2015 il termine per il pagamento in acconto e saldo dell'IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014, calcolata con l'aliquota di base del 7,6 per mille.

ATTENZIONE!!!!

IL TAR DEL LAZIO HA SOSPESO L'APPLICAZIONE DEL D.M. 28/11/2014 FISSANDO LA DATA DELL'UDIENZA PER IL 21 GENNAIO 2015, PERTANTO FINO ALLA SENTENZA DEFINITIVA NON E' POSSIBILE FORNIRE INDICAZIONI CERTE AI CONTRIBUENTI

Sarà cura di questo Ufficio pubblicare su questo sito notizie riguardo gli eventuali sviluppi della situazione suesposta.